

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 510

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BRIENZA, PALOMBI, LA RUSSA,
BONANSEA e NAPOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1994

Norme in materia d'inquadramento dei tecnici laureati nel
ruolo dei ricercatori universitari

ONOREVOLI SENATORI. - Se uno dei problemi cui il Parlamento dovrà attendere con assoluta urgenza è la riforma del reclutamento nella Università, che rimanda ad una proposta organica che dovrà giovare del dibattito che si è sviluppato nell'XI legislatura repubblicana, una delle emergenze cui il Parlamento deve replicare immediatamente è la situazione dei tecnici laureati. Si tratta della «coda» di una situazione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, attraverso le norme relative ai ricercatori, con le quali, con procedure che oggi vengono giustamente demonizzate, si è dato luogo alla copertura di quasi tutti i posti disponibili. Sicchè l'immissione di risorse nuove all'interno dell'Università ha potuto aver luogo solo attraverso il reclutamento di tecnici laureati (e, successivamente, di laureati tecnici) e poi di tecnici non laureati spinti nelle carriere da una pratica mansionistica disinvolta e determinata dall'emergenza.

Oggi la categoria dei tecnici laureati reclama un quadro certo di responsabilità, diritti e doveri, denunciando una condizione di sfruttamento e di marginalità non più tollerabile. Nell'XI legislatura Parlamento e Governo assunsero posizioni dialettiche in ordine all'urgenza di una soluzione legisla-

tiva che collocasse i tecnici laureati, in possesso di adeguata anzianità, fra i ricercatori confermati. Ciò, per corrispondere equamente a un'esigenza di riconsiderazione professionale del lavoro svolto effettivamente, peraltro già riconosciuto precedentemente da norme di legge e giurisprudenza consolidata.

La proposta che formuliamo riproduce fedelmente il punto terminale del lavoro condotto nella Commissione Cultura della Camera dei deputati da un significativo gruppo di deputati sensibili al problema dei tecnici laureati. Essa non comporta oneri rilevanti poichè, nel consentire il transito nel ruolo dei ricercatori, sopprime i posti corrispondenti di tecnico laureato. In più, prevede per i ricercatori confermati che vantino una congrua anzianità, la possibilità di partecipare ai concorsi di professori associato, entro una quota riservata.

Naturalmente, il problema del reclutamento esigerebbe una soluzione globale, organica, capace di porre in valore tutte le risorse che vivono nell'Università: tuttavia procedere dal basso non confligge con la giusta esigenza di un orizzonte coerente che guardi unitariamente al corretto funzionamento degli istituti di alta formazione nel nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono indetti giudizi di idoneità a ricercatore universitario per titoli scientifici riservati al personale tecnico in possesso di laurea che abbia svolta attività scientifica e didattica di supporto. L'attività didattica e scientifica svolta può essere certificata da una dichiarazione del Direttore di istituto o di dipartimento o dal titolare della cattedra presso cui detto personale afferisce.

2. Il giudizio di idoneità è riferito all'attività svolta dal candidato ed è formulato da apposita Commissione costituita da tre professori di ruolo nominati dal Rettore su conforme parere di ciascuna facoltà.

3. I candidati risultati idonei acquisiscono la qualifica di ricercatore confermato, se in possesso di anzianità superiore ai tre anni.

4. I candidati con anzianità inferiore ai tre anni vengono inquadrati nel ruolo di ricercatore non confermato ed al raggiungimento del triennio di anzianità saranno sottoposti al giudizio di conferma secondo la normativa vigente. Viene mantenuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità nei ruoli precedenti.

5. Il ruolo dei ricercatori è aumentato di un numero di posti corrispondenti al numero dei laureati tecnici dichiarati idonei. Altrettanti posti sono contestualmente soppressi nei ruoli dei laureati tecnici.